



Bruxelles, 28.10.2020
COM(2020) 678 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico riguardo alla modifica delle appendici 2-C-1 e 2-C-2 dell'allegato 2-C sui veicoli a motore e loro parti

PROGETTO DI

DECISIONE N. 3/2020 DEL COMITATO MISTO A NORMA DELL'ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E IL GIAPPONE PER UN PARTENARIATO ECONOMICO

del [data]

relativa alla modifica delle appendici 2-C-1 e 2-C-2 dell'allegato 2-C sui veicoli a motore e loro parti

Il COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (di seguito "l'accordo"), in particolare l'articolo 23.2, paragrafo 3, l'articolo 23.2, paragrafo 4, lettera b), e l'articolo 9, paragrafo 1, dell'allegato 2-C dell'accordo.

considerando quanto segue:

- (1) Dalla firma dell'accordo e a seguito dei progressi compiuti nelle discussioni normative della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), l'Unione europea e il Giappone (di seguito "le parti") applicano regolamenti ONU che non figuravano originariamente nell'elenco di cui alle appendici 2-C-1 e 2-C-2. L'inclusione di tali regolamenti ONU nell'appendice 2-C-1 aumenterebbe la certezza del diritto per gli operatori economici per quanto riguarda il quadro normativo delle relazioni commerciali preferenziali tra le parti.
- (2) In seguito alla valutazione favorevole del gruppo di lavoro sui veicoli a motore e loro parti dell'11 novembre 2019, è stata confermata la modifica dell'appendice 2-C-1 per includere i regolamenti UNECE 53, 85, 145 e 146, e la modifica dell'appendice 2-C-2 per sopprimere i regolamenti UNECE 53 e 85.
- (3) Le parti hanno già completato le rispettive procedure interne necessarie per l'adozione della decisione da parte del comitato misto istituito dall'accordo e prevedono pertanto di scambiarsi note diplomatiche a conferma di detta decisione entro 15 giorni dall'adozione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'appendice 2-C-1 dell'accordo è sostituita dal testo dell'allegato 1 della presente decisione.
2. L'appendice 2-C-2 dell'accordo è sostituita dal testo dell'allegato 2 della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è redatta in duplice esemplare nelle lingue facenti fede dell'accordo di cui all'articolo 23.8, paragrafo 1, dell'accordo, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Articolo 3

La presente decisione è confermata dallo scambio delle suddette note diplomatiche ed entra in vigore al momento di tale scambio, conformemente all'articolo 23.2, paragrafo 3, dell'accordo. La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scambio di dette note diplomatiche.

Fatto a ...,

Per il comitato misto dell'accordo

Copresidente [del Giappone]

Copresidente [dell'UE]

APPENDICE 2-C-1

REGOLAMENTI ONU APPLICATI DA ENTRAMBE LE PARTI

Regolamento N.	Titolo
3	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei catadiottri per veicoli a motore e relativi rimorchi
4	Disposizioni uniformi riguardo all'omologazione dei dispositivi d'illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
6	Disposizioni uniformi riguardanti l'omologazione degli indicatori di direzione destinati ai veicoli a motore e ai loro rimorchi
7	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione delle luci di posizione anteriori e posteriori, delle luci di arresto e delle luci di ingombro destinate ai veicoli a motore (motocicli esclusi) e ai loro rimorchi
10	Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli riguardo alla loro compatibilità elettromagnetica
11	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli in merito alle serrature e ai componenti di blocco delle porte
12	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso di urto
13	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O per quanto riguarda la frenatura
13-H	Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle autovetture per quanto riguarda la frenatura
14	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza, i sistemi di ancoraggio ISOFIX, gli ancoraggi delle imbracature superiori ISOFIX e i posti a sedere i-Size
16	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di: I. cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta per bambini ISOFIX per gli occupanti dei veicoli a motore II. veicoli muniti di cinture di sicurezza, cicalino delle cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini, sistemi di ritenuta per bambini ISOFIX e sistemi di ritenuta per bambini i-Size
17	Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli per quanto riguarda i sedili, i loro ancoraggi e i poggiatesta

19	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore
21	Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli relativamente alle loro finiture interne
23	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori di retromarcia e di manovra dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
25	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei poggiatesta, incorporati o meno ai sedili dei veicoli
26	Disposizioni uniformi concernenti l'approvazione di veicoli per quanto ne riguarda le sporgenze esterne
27	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei triangoli di segnalazione
28	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei segnalatori acustici e dei veicoli a motore per quanto riguarda i segnali acustici
30	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei pneumatici per veicoli a motore e relativi rimorchi
34	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne la prevenzione dei rischi di incendio
37	Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle lampade a incandescenza utilizzate nei dispositivi di illuminazione omologati dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
38	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori posteriori per nebbia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
39	Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli per quanto riguarda il tachimetro (indicatore di velocità) e il contachilometri e la loro installazione
41	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei ciclomotori per quanto riguarda le emissioni acustiche
43	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei materiali per vetrate di sicurezza e al loro montaggio sui veicoli
44	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei dispositivi di ritenuta per bambini a bordo dei veicoli a motore ("sistemi di ritenuta per bambini")
45	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei tergifari a motore e dei veicoli a motore in relazione ai tergifari
46	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli a motore in relazione all'installazione di tali dispositivi
48	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

50	Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle luci di posizione anteriori e posteriori, delle luci di arresto, degli indicatori di direzione e dei dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore dei veicoli appartenenti alla categoria L
51	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli a motore aventi almeno quattro ruote con riferimento alle emissioni sonore
53	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli di categoria L3 per quanto concerne l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa
54	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei pneumatici per veicoli commerciali e relativi rimorchi
58	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di: I. Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) II. Veicoli, riguardo all'installazione di un RUPD di tipo omologato III. Veicoli, riguardo alla protezione antincastro posteriore (RUP)
60	Prescrizioni uniformi concernenti l'omologazione di motociclette e ciclomotori a due ruote in riferimento ai comandi azionati del conducente, inclusa l'identificazione di comandi, spie e indicatori
62	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli a motore con manubrio in relazione alla loro protezione dall'uso non autorizzato
64	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli con riferimento al loro equipaggiamento, che può comprendere: un'unità di scorta per uso temporaneo, pneumatici antiforatura e/o un sistema di marcia a piatto e/o un sistema di controllo della pressione dei pneumatici
66	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri rispetto alla resistenza meccanica della loro struttura di sostegno
70	Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle targhe di segnalazione posteriori destinate ai veicoli pesanti e lunghi
75	Disposizioni uniformi relative all'omologazione degli pneumatici destinati ai veicoli di categoria L
77	Disposizioni uniformi riguardo all'omologazione delle luci di stazionamento per i veicoli a motore
78	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli delle categorie L1, L2, L3, L4 e L5 per quanto riguarda la frenatura
79	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda lo sterzo
80	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei sedili dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri nonché di tale tipo di veicoli per

	quanto riguarda la resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi
81	Disposizioni uniformi relative all'omologazione degli specchi retrovisori dei veicoli a motore a due ruote, con o senza sidecar, per quanto riguarda il montaggio degli specchi retrovisori sul manubrio
85	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei motori a combustione interna o dei gruppi motopropulsori elettrici destinati alla propulsione di veicoli a motore delle categorie M ed N, per quanto riguarda la misurazione della potenza netta e della potenza massima su 30 minuti dei gruppi motopropulsori elettrici
87	Disposizioni uniformi riguardo all'omologazione delle luci di marcia diurna per autoveicoli
91	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione delle luci di posizione laterali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
93	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di: I. Dispositivi di protezione antincastro anteriore (FUPD) II. Veicoli, per quanto riguarda il montaggio di un FUPD di tipo omologato III. Veicoli, per quanto riguarda la protezione antincastro anteriore (FUP)
94	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la protezione degli occupanti in caso di collisione frontale
95	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la protezione degli occupanti in caso di urto laterale
98	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas per veicoli a motore
99	Disposizioni uniformi relative all'omologazione di sorgenti luminose a scarica destinate a essere usate in lampade omologate montate su veicoli a motore
100	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli riguardo a requisiti specifici del motopropulsore elettrico
104	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei contrassegni retroriflettenti dei veicoli delle categorie M, N e O
110	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di: I. componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas naturale compresso (GNC) e/o gas naturale liquefatto (GNL) per il sistema di propulsione II. veicoli per quanto riguarda l'installazione di componenti specifici di tipo omologato per l'utilizzo di gas naturale compresso (GNC) e/o di gas naturale liquefatto (GNL) nel sistema di propulsione
112	Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione di proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante asimmetrico o entrambi e muniti di lampade a incandescenza e/o di moduli di diodi a emissione luminosa (LED)

113	Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante simmetrico o un fascio abbagliante o entrambi i fasci e sono muniti di lampade a incandescenza, sorgenti luminose a scarica di gas oppure moduli LED
116	Prescrizioni tecniche uniformi relative alla protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato
117	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei pneumatici per quanto concerne le emissioni sonore prodotte dal rotolamento e l'aderenza sul bagnato e/o la resistenza al rotolamento
119	Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle luci di svolta dei veicoli a motore
121	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne la collocazione e l'identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori
123	Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione di sistemi di fari anteriori adattivi (AFS) per veicoli a motore
125	Disposizioni uniformi relative all'omologazione degli autoveicoli per quanto concerne il campo di visibilità anteriore del conducente
127	Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli a motore in relazione alla loro prestazione riguardo alla sicurezza dei pedoni
128	Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle sorgenti luminose a diodi fotoemittitori (LED) utilizzate nei dispositivi di illuminazione omologati sui veicoli a motore e i loro rimorchi
129	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di dispositivi avanzati di ritenuta per bambini (DARB) usati a bordo dei veicoli a motore
130	Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli a motore in relazione al sistema di avviso di deviazione dalla corsia (LDWS)
131	Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli a motore in relazione ai dispositivi avanzati di frenata d'emergenza (AEBS)
134	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro componenti per quanto riguarda le prestazioni in termini di sicurezza dei veicoli alimentati a idrogeno (HFCV) ¹

¹ Per il Giappone, nella misura in cui i serbatoi sono contrassegnati in conformità dell'articolo 46 della legge sulla sicurezza del gas ad alta pressione (legge n. 204 del 1951) del Giappone, le condizioni per omologare un tipo di veicolo che è stato omologato da un'autorità di omologazione dell'Unione europea conformemente al regolamento ONU n. 134 sono le seguenti:

- (a) al momento della presentazione della domanda ai sensi della legge sulla sicurezza del gas ad alta pressione del Giappone, il produttore o il suo rappresentante legale in Giappone dichiara quanto segue:
- i) il materiale dei serbatoi è equivalente a SUS F 316L di cui alla JIS (norma industriale giapponese) G 3214; ai fini del presente comma, la conformità alla norma DIN1.4435 rispetto

135	Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli per quanto riguarda le prestazioni in caso di impatto laterale contro un palo (PSI)
136	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli di categoria L riguardo a requisiti specifici del motopropulsore elettrico
137	Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle autovetture in caso di collisione frontale, con particolare enfasi sul sistema di ritenuta
138	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli silenziosi adibiti al trasporto su strada (QRTV) in relazione alla loro ridotta udibilità
139	Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle autovetture per quanto riguarda il sistema di assistenza alla frenata (BAS)
140	Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle autovetture per quanto riguarda il controllo elettronico della stabilità (ESC)
141	Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli per quanto riguarda il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS)
142	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne il montaggio degli pneumatici
145	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda i sistemi di ancoraggio ISOFIX, gli ancoraggi ISOFIX top tether e i posti a sedere i-Size
146	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro componenti per quanto riguarda le prestazioni in termini di sicurezza dei veicoli alimentati a idrogeno delle categorie L1, L2, L3, L4 e L5

-
- alla data di entrata in vigore del presente accordo è considerata come conformità di tale prescrizione;
- ii) "l'equivalente nichel" (% in massa) è superiore a 28,5; ai fini del presente comma, "equivalente nichel" (% in massa) è definito come segue: " $12,6[C]+0,35[Si]+1,05[Mn]+[Ni]+0,65[Cr]+0,98[Mo]$ " ed è dimostrato mediante Material Mill Sheet; e
- iii) il risultato della prova di "strizione" è superiore al 75 %; se il risultato della prova è compreso tra il 72 % e il 75 %, la domanda è esaminata tenendo conto dell'"equivalente nichel"; e
- (b) i veicoli individuali sono soggetti a un'ispezione periodica ogni 2 anni dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno a norma degli articoli 49 e 49-4 della legge sulla sicurezza del gas ad alta pressione del Giappone e l'impianto è rimosso dopo 15 anni dalla data di produzione.
- La presente nota cessa di avere effetto nel momento in cui entrambe le parti avranno completato i lavori nella fase 2 del Global technical regulation – GTR n. 13 sui veicoli alimentati a idrogeno e a pile e avranno applicato il corrispondente regolamento ONU in forza dell'accordo del 1958.

APPENDICE 2-C-2

REGOLAMENTI ONU APPLICATI DA UNA DELLE PARTI E NON ANCORA
CONSIDERATI DALL'ALTRA

Regolamento n.	Titolo	Data di applicazione dell'altra parte ²
73	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di: I. Veicoli per quanto riguarda i loro dispositivi di protezione laterale (LPD) II. Dispositivi di protezione laterale (LPD) III. Veicoli per quanto riguarda il montaggio di LPD di un tipo omologato conformemente alla parte II del presente regolamento	
126	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei dispositivi di separazione destinati a proteggere i passeggeri dallo spostamento dei bagagli, forniti al di fuori della dotazione d'origine dei veicoli	

² Date da concordare conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del presente allegato.